

STATUTO

della Società Consortile a Responsabilità Limitata

Hirpinia Multiservizi S.c.a.r.l.

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2615 ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata: "Hirpinia Multiservizi S.c.a.r.l." con gli scopi ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti, partecipata dal Consorzio ASI della provincia di Avellino e dalle imprese insediate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c, punto 3 e dell'art. 9, comma 5, della Legge Regionale della Campania n. 19 del 6/12/2013, come modificata dalla Legge Regionale n. 28 dell'8/08/2018 e del D.Lgs. 75/2016.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel comune di Lacedonia (AV), presso la "Zona industriale Calaggio".

2.2 L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie e amministrative, sempre comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

2.3 Con deliberazione assembleare la sede sociale e operativa potrà essere trasferita, a condizione che la nuova sede sia istituita comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della Provincia di Avellino.

Articolo 3 – Durata

3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 marzo 2029 e comunque per la durata della convenzione relativa ai servizi affidati dal Consorzio ASI della provincia di Avellino; in caso di risoluzione della convenzione di affidamento con il Consorzio ASI si avrà lo scioglimento automatico del rapporto societario.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la società potrà essere sciolta anticipatamente.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha quale scopo sociale la:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la gestione di opere e servizi nelle aree e negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino. A tal fine la società provvede altresì alla redazione dei progetti ed all'esecuzione delle relative opere;

- progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti tecnologici per la depurazione civile ed industriale, potabilizzazione ed adduzione delle acque, negli agglomerati industriali della provincia di Avellino;
- costruzione strade, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, oltre che a provvedere alla loro gestione e manutenzione;
- costruzione edifici civili ed industriali e alla loro ristrutturazione o manutenzione;
- attività di sistemazione area a verde e manutenzione delle stesse;
- fornitura di servizi nel campo telematico, nella formazione del personale, nella gestione e manutenzione di centri di servizio comuni;
- svolgimento lavori ecologici in genere;
- svolgimento di servizi alle imprese e di quanto altro avente come fine quello di agevolare la produttività degli insediamenti industriali.

Per gli scopi descritti effettua anche attività di trasporto in conto proprio e in conto terzi. Nell'ambito dei servizi da prestare la società potrà svolgere appositi progetti di ricerca, promuovendoli o partecipandovi.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società in nome proprio e per conto dei soci, prevede di:

- mantenere le relazioni con le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati alla realizzazione delle iniziative del proprio oggetto sociale;
- studiare e proporre ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione delle iniziative in questione, elaborando, anche a mezzo delle organizzazioni imprenditoriali specializzate dei soci, i relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;
- stipulare con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, le necessarie convenzioni e/o contratti ai fini del raggiungimento dello scopo consortile;
- coordinare e disciplinare le attività svolte dai soci e da terzi per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni ad essi assegnati;
- attuare quant'altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto; in particolare la società consortile potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e opportuna.

La società potrà eseguire con personale e strutture proprie o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali; partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente in via non prevalente e senza rivolgersi al pubblico e, comunque nel rispetto delle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del D. L.vo n.385/93, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonchè assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, anche di tipo consortile, di joint-venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio; nel rispetto dei limiti suddetti la società potrà, inoltre, può contrarre prestiti e mutui di qualsiasi importo ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di Credito, con Banche, con società e Istituti di credito pubblici e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari;

- può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi;
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

Articolo 5 - Capitale

5.1. Il Capitale sociale è fissato in Euro 51.000,000 (cinquantunomila/00), ripartito in quote ai sensi di legge.

5.2. I conferimenti del Consorzio ASI possono essere in denaro, in natura, in trasferimenti di diritti e di crediti, nonché in altro elemento suscettibile di valutazione economica e, comunque, pari ad un valore di € 24.990,00 (ventiquattromilanovecentonovanta/00); i conferimenti dei soci privati sono esclusivamente in denaro e pari a € 26.010,00 (ventiseimiladieci/00).

5.3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e la normativa in materia di società pubblico-private.

5.5 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. la società può emettere titoli di debito. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale. I versamenti delle quote di nuove emissione saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione. A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà un interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2466 c.c.

Articolo 6 -Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7 -Divieto di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni dei soci privati di cui alla categoria "B" sono trasferibili esclusivamente a operatori economici e a società appartenenti al medesimo gruppo, a società controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., purché insediati (aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale) in una delle aree di competenza del Consorzio ASI della Provincia di Avellino e in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: -) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016. -) Requisiti di idoneità professionale: a. iscrizione alla C.C.I.A.A.; b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se

cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.

Articolo 8 -Morte/estinzione/cancellazione del socio

8.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte o attraverso operazioni societarie di alcun tipo. Gli eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite al successivo articolo 11.

8.2 Eventuali operazioni societarie volte a determinare un trasferimento delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine societaria costituita saranno considerate invalide, inefficaci e inopponibili alla società e ai soci.

Articolo 9 -Recesso

9.1 I soci hanno diritto di recesso nei soli casi previsti inderogabilmente dall'articolo 2473 c.c. e compatibilmente con lo scopo consortile.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec. La raccomandata o la pec devono essere inviate entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso è in facoltà dell'Organo amministrativo indicare a recedente un soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, possa acquistare la quota del recedente fissandone il corrispettivo nel rispetto delle norme di legge le partecipazioni verranno rimborsate nei modi di legge.

Articolo 10 - Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio nella misura ed alla modalità previste dall'articolo 2473 c.c.

Articolo 12 - Qualità di socio

12.1. La società si caratterizza per la presenza convenzionale di due categorie di soci:

- la categoria "A" comprende esclusivamente e necessariamente il socio pubblico Consorzio ASI della provincia di Avellino e deve necessariamente rappresentare la minoranza del capitale sociale, per una percentuale massima del 49% (quarantanove per cento) del capitale stesso.

- la categoria "B" comprende esclusivamente e necessariamente i soggetti privati che sono stati selezionati e ritenuti idonei a seguito di "Manifestazione di Interesse" per la scelta di uno o più soci privati per la costituzione (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c, punto 3 e dell'art. 9, comma 5, della Legge Regionale della Campania n. 19 del 6/12/2013, come modificata dalla Legge Regionale n. 28 dell'8/08/2018), prot. 3893 del 10.09.2018 e hanno inteso aderire alla costituzione della società, di seguito indicati:

-
-
-
-
-

Tali soci privati devono necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale stesso da suddividersi in parti uguali.

12.2. Nel caso di aumento del capitale sociale, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote di categoria "A" e quelle di categoria "B".

12.3. Possono, dunque, assumere la qualità di soci:

- Categoria "A"- socio pubblico: Consorzio ASI della provincia di Avellino con sede alla c.da Campo Fiume 2/a in Avellino.

- Categoria "B" - soci privati: gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, purché insediati (aventi sede legale e/o operativa e/o unità locale) in una delle aree di competenza del Consorzio ASI della Provincia di Avellino e in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione: 1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016. 2. Requisiti di idoneità professionale: a. iscrizione alla C.C.I.A.A; b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a, selezionati all'esito della procedura aperta con la "Manifestazione di Interesse" per la scelta di uno o più soci privati per la costituzione (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c, punto 3 e dell'art. 9, comma 5, della Legge Regionale della Campania n. 19 del 6/12/2013, come modificata dalla Legge Regionale n. 28 dell'8/08/2018), prot n. 3893 del 10.09.2018 e che hanno deciso di costituire la società. Nel dettaglio:

-
-
-

-
-

12.3 Il domicilio dei soci è quello risultante dal certificato della Camera di Commercio.

12.4 Essendo stati individuati i soci privati a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, non sono ammessi nuovi soci.

12.5 Il funzionamento tecnico - amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti delle società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto dall'Organo amministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art. 13 - Finanziamento delle attività

13.1. La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a) le risorse finanziarie da acquisire per l'espletamento dei servizi affidati dal Consorzio ASI della provincia di Avellino e da altre imprese insediate nelle aree industriali di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino;
- b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
- d) le risorse finanziarie disponibili attraverso strumenti di programmazione successivi;
- e) proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

Articolo 14 - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci su indicazione dei soci privati di cui alla categoria "B";
- b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, previa adozione da parte dell'Assemblea di delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016. In questa ipotesi la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. 175/2016, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.
- c. in deroga all'art. 2475, terzo comma, c.c., l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 175/2016.

14.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.3 Resta in ogni caso ferma la norma di cui all'articolo 2475, u.c. c.c.

Articolo 15 -Durata della carica, revoca, cessazione

- 15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
- 15.2. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 15.3. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente, con esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
E' fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e dopo la cessazione della carica, nonché trattamenti di fine mandato.
- 15.5 Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 *bis*, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, né, in ogni caso, o dell'Ente pubblico controllante o vigilante, o di società da esso direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 175/ 2016.
- 15.6 I membri dell'Organo di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Revisore o al Presidente del Collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.
- 15.7 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo e purché ne permanga la maggioranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori
- 15.8 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

- 16.1 I tre o i cinque componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità:
- numero un consigliere (nell'ipotesi di consiglio a tre), numero due consiglieri (nell'ipotesi di consiglio a cinque) sono designati dal socio pubblico portatore di sole quote di categoria "A", ovverosia il Consorzio ASI. In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 2449 c.c. e l'art. 9, commi 7 e 8, del D.Lgs. 175/2016, pertanto gli atti di nomina o revoca di uno o più

componenti di organi interni della società da parte del socio pubblico sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, c.c. La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società;

- numero due consiglieri (nell'ipotesi di consiglio a tre), numero tre consiglieri (nell'ipotesi di consiglio a cinque), sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria "B", e tra tali consiglieri deve essere nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135.

Nella scelta degli amministratori è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 è prevista: - l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, - l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; - il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.

Sono limitati ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il socio pubblico, titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale, propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui all'art. 11, commi 6 e 10, del D.Lgs. 175/2016.

16.3 Il Consiglio di amministrazione, secondo le modalità sopra precisate elegge a maggioranza assoluta fra i suoi membri il Presidente, proposto dai soci privati di cui alla categoria "B".

16.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.5 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.6 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.7 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

17.1 In caso di richiesta di un amministratore (su tre) di due amministratori (su cinque) e comunque in caso di decisioni che riguardano il Consiglio di amministrazione, il medesimo deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi e al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito delle aree di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

17.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri, il revisore unico e sindaci, se nominati, in carica.

17.6 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo, sempre nell'ambito delle aree

di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino, il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del presidente del consiglio di amministrazione.

17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo amministrativo

18.1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta all' Organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'Organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

A titolo esemplificativo, l'Organo amministrativo:

- elabora strategie e determina le modalità di intervento per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- predispone, se necessario, i regolamenti interni;
- decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie;
- vigila e sovrintende alla realizzazione, nell'ambito dei programmi comunitari, delle singole misure;
- organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- predispone il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i programmi d'investimento;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione di cui appresso.
- fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, valuta l'opportunità di integrare, in considerazione

delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

I predetti strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che l'Organo amministrativo predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica o contestualmente al bilancio d'esercizio.

In caso di mancata integrazione degli strumenti di governo societario con quelli appena richiamati, l'Organo amministrativo dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al periodo precedente.

L'Organo amministrativo, e quanto segue ha sempre valore indicativo, ha la facoltà:

- previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, di impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società;

- previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere, anche senza estinzione del credito garantito; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;

- previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, di adottare i seguenti atti: alienazioni ed acquisti di aziende o di rami d'azienda; alienazioni di beni immobili di valore superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che dovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni sopra previste, è convocata senza ritardo dall'Organo amministrativo.

Con l'avviso di convocazione, è trasmesso lo schema dell'atto predisposto dall'Organo amministrativo e sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di

rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

Articolo 19 - Rappresentanza

19.1 L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea ne determina i criteri e le modalità.

20.2 I soci non possono inoltre assegnare agli amministratori alcuna indennità, ovvero compenso, né determinare un'indennità per la cessazione dalla carica.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di un consigliere delegato, questi non percepiranno alcun compenso e alcuna indennità.

Articolo 21 - Revisore

21.1 La società nomina, su indicazione del socio pubblico Consorzio ASI, un Revisore dei conti che deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

21.2 Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

21.3 Si applica l'articolo 9, commi 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016, pertanto gli atti di nomina o revoca di uno o più componenti di organi interni della società da parte del socio pubblico sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, c.c. La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

Articolo 22 - Organo di controllo

22.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 la nomina del Revisore dei conti è obbligatoria.

Articolo 23 - Composizione e durata

23.1 Il Revisore dei conti resta in carica tre anni e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore è rieleggibile.

23.2 Il compenso del Revisore dei conti e dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

24.1 Il Revisore dei conti deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Nella scelta è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

24.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di revisori e/o sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Articolo 25 - Cessazione dalla carica

25.1 Il Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del Revisore contabile o di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

Articolo 26 - Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c. la nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dello statuto ivi compreso la modifica del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- g. la decisione di richiedere finanziamenti in favore della società in tutte le forme e secondo qualsiasi modalità.

Articolo 27 - Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali nel Registro delle Imprese risultino soci.

27.2 Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a

mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

27.3 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

27.4 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

28.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

28.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 33 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

28.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.4 Nel caso la consultazione scritta o il consenso espresso siano disciplinati separatamente dal diritto di voto si può ribadire che in caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

Articolo 29 - Assemblea

29.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 26.2, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

29.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.

29.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

29.4 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo in alternativa presso la sede sociale della società o presso la sede legale del Consorzio ASI di Avellino al c.da Campo Fiume in Avellino.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art. 2478 bis c.c.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Revisore contabile o dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

29.5 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

29.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il revisore dei conti e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, il revisore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 30 - Svolgimento dell'Assemblea

30.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

30.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richieda l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione, Revisore) possono essere assunte per acclamazione – su proposta di chi presiede l'Assemblea – se nessun socio si opponga. Diversamente la nomina sarà effettuata con una maggioranza pari al 60% delle quote di partecipazione che costituiscono l'intero capitale sociale, come previsto dall'art. 33 del presente statuto, con voto palese espresso sui nominativi.

30.3 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nell'ambito delle aree di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino, il Presidente e il

Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 31 – Deleghe

31.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 32 - Verbale dell'Assemblea

32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

32.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 30. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

32.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

33.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per i quorum di cui all'art. 2479 bis cc, è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

33.2 Con riferimento ai quorum previsti dagli artt. 2479 c.c., l'Assemblea

adotta tutte le proprie decisioni con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno il 60% del capitale sociale.

33.3 In caso di Assemblea straordinaria, o di seconda convocazione, le maggioranze richieste per la deliberazione saranno le stesse della prima convocazione.

33.4 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le medesime maggioranze di cui sopra.

33.5 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

33.6 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Art. 34 - Assemblea, Competenze

34.1. L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo amministrativo, ivi compreso il Presidente in caso di organo collegiale, su indicazione dei soci privati di cui alla categoria "B";
- nomina e revoca il revisore dei conti e i componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente, su indicazione del socio pubblico Consorzio ASI;
- fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante all'Organo amministrativo, all'Amministratore delegato, nonché al Revisore e ai componenti del Collegio sindacale se previsti;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, il Revisore dei conti, i componenti del Collegio sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
- approva il bilancio, i programmi annuali e pluriennali della Società e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera sull'acquisto e sulla vendita di quote proprie;
- delibera ex art. 2446, comma 1, c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- delibera sulle autorizzazioni relative alle richieste dell'Organo amministrativo, ivi comprese quelle riferite agli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- delibera sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- delibera sull'emissione di obbligazioni;
- delibera sulla proroga o sullo scioglimento della società;
- autorizza preliminarmente tutti gli atti di straordinaria amministrazione che l'Organo amministrativo intende adottare
- delibera su ogni altra materia prevista dalla legge.

Articolo 35 - Bilancio e utili

- 35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

- 36.1 La società si scioglie:
- a. per il decorso del termine;
 - b. per qualunque ipotesi di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi con il Consorzio ASI della provincia di Avellino;
 - c. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
 - d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
 - e. per deliberazione dell'Assemblea;
 - f. per le altre cause previste dalla legge.
- 36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
- 36.3 L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37 – Foro competente

- 37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verrà risolta dal Tribunale di Avellino, individuato come foro competente esclusivo.
- 37.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- 37.3 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- 37.4 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.